



COMUNE DI SONA



Provincia di Verona
REGIONE VENETO

Registro Generale n. 52

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 09-07-2015

Servizio/Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di contenimento della nutria (*Myocaster coypus*) mediante abbattimento.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della legge 11.08.2014, n. 116, ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* ed in particolare con l'articolo 11, c. 12 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti ed arvicole, sono state escluse dalla fauna selvatica oggetto della L. 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e pertanto non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'articolo 19 della L. 157/1992, così come recepito dall'articolo 17, comma 2, della L.R. 09.12.1993, n. 50, a norma del quale per la specie nutria le Province hanno predisposto piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione/controllo, avvalendosi di operatori all'uopo abilitati;

VISTA la Circolare Interministeriale n. 0021814 del 31.10.2014 del Ministero della Salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la quale ha evidenziato che:

- le nutrie, dallo status di "fauna selvatica" e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi;
- la modifica legislativa ha prodotto il trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione della nutria, precedentemente assegnata alle Regioni e alle Province;
- nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria, viene riconosciuta la possibilità dell'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali, analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

RILEVATO che:

- la nutria (*Myocaster coypus*) è un roditore di media taglia, originario del Sud America, importato in Italia per la produzione di pellicce e quindi, terminato il suo sfruttamento

commerciale, immesso nell'ambiente, determinando nel tempo la naturalizzazione della specie nell'intero territorio comunale;

- l'incremento annuo della specie è molto consistente ed è favorito dall'elevato tasso riproduttivo nell'intero corso dell'anno, con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, dal clima caldo umido del nord Italia, dalla disponibilità alimentare e dall'assenza pressoché totale di predatori in grado di limitarne la consistenza negli ambienti colonizzati;
- la mortalità naturale delle nutrie è provocata quasi unicamente da inverni rigidi caratterizzati da temperature al di sotto dello zero termico per periodi di tempo prolungati, condizioni queste non frequenti alle nostre latitudini;
- la nutria possiede una spiccata capacità di diffusione e la presenza di un fitto reticolo idrografico nella pianura veronese facilita questo comportamento;
- la nutria entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- lo scavo di gallerie utilizzate come siti di riproduzione provoca infiltrazioni, erosioni e cedimenti nelle arginature pensili, con conseguenti rischi idraulici rilevanti e pregiudizio per persone e cose;
- gli enti preposti alla vigilanza e manutenzione delle arginature dei corsi d'acqua hanno ripetutamente segnalato tali fonti di pericolo, risultando però vani gli interventi tecnici effettuati per riparare i danni poiché le nutrie persistono nel loro istinto di escavazione;
- la presenza di questi animali rappresenta una condizione di pericolo per la circolazione stradale, considerando la dimensione ed il peso;
- la nutria è un roditore essenzialmente erbivoro, responsabile di ingenti danni alle colture agricole e florovivaistiche presenti sul territorio comunale, come risulta dalle numerose segnalazioni pervenute agli uffici da parte dei coltivatori e dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale;
- l'elevata presenza quale specie alloctona può pregiudicare lo stato di conservazione delle delicate biodiversità dell'ambito fluviale del Tione dei Monti per interazioni conflittuali con vari elementi delle biocenosi locali (canneti, vegetazione galleggiante), come emerge dallo studio dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) che l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggior minaccia per la biodiversità a scala globale;
- in assenza di piani di contenimento si registra una proliferazione delle nutrie anche in aree contermini le zone umide; sempre più frequenti sono le incursioni nelle zone abitate con conseguente allarme da parte dei cittadini,
- la nutria si rende responsabile di ingenti danni alle colture agricole e florovivaistiche presenti sul territorio comunale, come risulta dalle segnalazioni pervenute agli uffici e dai sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico comunale;

CONSIDERATO che:

- la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenta inequivocabilmente un grave pericolo per l'incolumità pubblica dovuto al rischio idraulico, per la circolazione stradale, l'economia agricola e turistica, la diffusione di alcuni parassiti;
- la popolazione della nutria, per quanto sopra enunciato, può essere controllata solo tramite interventi antropici e pertanto si rende necessaria l'attuazione di piani di contenimento della diffusione e della consistenza numerica;

VISTO che il Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, tra cui anche la nutria, raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

PRESO atto di quanto indicato dall' I.S.P.R.A. nelle Linee guida per il controllo della nutria, redatte nel 2011, con riferimento alle tecniche di controllo numerico e alla loro efficacia in termini di contenimento della specie;

DATO atto che:

- l'utilizzo delle gabbie-trappola, quale strumento di controllo numerico della specie consentito dall'ordinamento giuridico vigente, è risultato ad oggi insufficiente e in taluni casi inadeguato o inattuabile;
- è impossibile il ricorso a esche avvelenate come avviene per i topi, in quanto non esistono rodenticidi che assicurino una sufficiente selettività d'azione e l'uso di un veleno rappresenterebbe un potenziale pericolo per l'avvelenamento di secondo livello, con particolare riferimento ai rapaci. Anche da un punto di vista igienico sanitario la mole della nutria impone una accurata ricerca e gestione delle carcasse, incompatibile con l'uso di veleni ad effetto non istantaneo;
- la soluzione più idonea al fine di limitare i disagi causati dalla nutria non può che essere il ricorso sinergico ai vari metodi già previsti nei piani di controllo provinciali che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di abbattimento e smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente;
- è impossibile individuare un numero massimo di esemplari abbattibili sul territorio comunale, sia per il loro sovrannumero conclamato, sia per la loro natura alloctona e quindi per la possibilità di eradicarle anche totalmente senza alcun pregiudizio per l'ambiente, ma casomai con benefici per quest'ultimo;

RITENUTO pertanto opportuno ed indispensabile:

- avvalersi per i piani di eradicazione/controllo, inclusa l'attuazione di interventi straordinari di abbattimento della specie, esclusivamente di personale preparato, abilitato ed in possesso di idonea copertura assicurativa, con l'esclusivo utilizzo, per motivi di efficacia e di sicurezza, di fucili ad anima liscia di calibro 12 o 20, con cartucce caricate a munizione spezzata, con il divieto tassativo di utilizzo di cartucce caricate a pallettoni o a palla unica;
- avvalersi e valorizzare il ruolo degli Ambiti territoriali di caccia e delle Aziende Faunistiche Venatorie ai fini dell'organizzazione e attuazione degli interventi di controllo attraverso l'impiego, in primis, dei coadiutori nel controllo della fauna selvatica abilitati in questi anni dalla Provincia di Verona, in quanto in possesso di adeguate conoscenze e competenze in materia;
- che gli interventi straordinari di abbattimento dovranno essere eseguiti mediante l'organizzazione in squadre, composte da un numero di operatori abilitati non superiore a 4 unità, esclusivamente nei territori ove è stata segnalata la presenza di detta specie;

RITENUTO, al fine di tutelare la pubblica incolumità, vietare la circolazione pedonale e veicolare nei tratti di strada e nelle aree comunali nei pressi nei quali venga effettuato l'intervento straordinario di abbattimento della specie, assicurando idonea attività informativa da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Faunistiche Venatorie;

PRESO atto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolamentazione/regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che naturalmente non viene dal presente provvedimento in alcun modo derogato;

RITENUTO, per le su esposte argomentazioni, che sussistano i presupposti di contingibilità ed urgenza;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) di dichiarare l'emergenza nutria nel territorio comunale e pertanto di attivare immediatamente gli interventi straordinari di abbattimento della specie "nutria" (*Myocastor coypus*) nel periodo dal 9 luglio 2015 al 6 settembre 2015 in tutte le zone agricole del territorio comunale mediante i coadiutori al controllo della fauna selvatica abilitati dalla Provincia di Verona ai sensi della L.R. n. 50/1993, in possesso di regolare porto d'armi e di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi, secondo le modalità di seguito indicate:

a) gli interventi di controllo, inclusi quelli effettuati nelle sopraccitate aree, saranno organizzati dai relativi organi di gestione venatoria. Il programma periodico degli interventi con l'indicazione del luogo, data, orario inizio e termine operazioni, nominativi dei coadiutori coinvolti, dovrà essere preventivamente (esclusi quelli svolti durante l'esercizio dell'attività venatoria) comunicato alla Polizia Locale per gli eventuali adempimenti di competenza;

b) gli abbattimenti verranno effettuati mediante uso di fucile ad anima liscia di calibro 12 o 20 con cartucce caricate con munizione spezzata, con il divieto tassativo di utilizzo di cartucce caricate a pallettoni o a palla unica;

c) gli interventi verranno svolti da squadre composte ciascuna da non più di 4 coadiutori abilitati dal tramonto fino a non oltre le ore 2.00;

d) le giornate previste per gli abbattimenti dovranno essere preventivamente comunicate alla popolazione mediante avviso sul sito del Comune almeno due giorni prima e tabellazione dei punti d'accesso all'area ad opera della Polizia Locale e degli ambiti territoriali di caccia e dalle aziende faunistiche venatorie;

e) nel caso si debba operare in prossimità di strade dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico veicolare e pedonale il tratto di strada di volta in volta interessato;

f) tutti gli operatori che prenderanno parte alle operazioni di controllo della nutria dovranno adoperare appositi guanti, procedendo con la massima precauzione nel manipolare gli animali, sia vivi che morti, anche per la possibile presenza di ectoparassiti sul mantello degli animali;

g) l'attività di controllo verrà costantemente monitorata mediante registrazione dei capi abbattuti da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e delle Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) presenti sul territorio comunale e comunicati con cadenza mensile al Comune;

h) le carcasse degli esemplari abbattuti devono essere recuperate (laddove questo non risulti pericoloso all'incolumità degli operatori) e smaltite nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente.

DISPONE

Che la presente sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed inviata a:

- Prefettura di Verona;
- Amministrazione della Provincia di Verona- Settore Tutela Faunistico Ambientale;
- ULSS N. 22- Servizio Veterinario, Via S.Maria Crocefissa di Rosa, Valeggio s/M (VR);
- Comando Stazione Carabinieri di Sommacampagna (VR);
- Ambito Territoriale di Caccia N 1 "del Garda";
- Azienda Faunistica Venatoria "La Gardena" di Sona, "La Starna" di Sommacampagna,
- "La Torre" di Castelnuovo del Garda e "La Quercia" di Bussolengo;

Ordinanza SINDACO n.3 del 09-07-2015 COMUNE DI SONA

- Comando Polizia Locale di Sona - Sede;
- Ufficio Ecologia - Sede

Che della presente venga data l'adeguata informazione alla cittadinanza mediante avviso sul sito internet del Comune di Sona.

I N F O R M A C H E

- l'Amministrazione competente del procedimento è il Comune di Sona (VR), P.zza Roma 1;
- l'Ufficio competente è l'Ufficio Ecologia;
- il Responsabile del Procedimento amministrativo è il p.i. Biasi Luca, Istruttore Tecnico dell'Ufficio Ecologia del Comune di Sona (VR), ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L. 241/1990.

Chiunque può presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ogni violazione della presente ordinanza sarà immediatamente denunciata all'Autorità Giudiziaria.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 09 luglio 2015.



IL SINDACO
Gianluigi Mazzi